




COMUNE DI SANSEPOLCRO

(Provincia di Arezzo)



Variante 01 al Piano Strutturale

SINDACO
Mauro Cornioli

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Luca Galli

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,
PROGETTO E COORDINAMENTO GENERALE**
Arch. Maria Luisa Sogli

GARANTE DELLA INFORMAZIONE COMUNICAZIONE
Geom. Andrea Franceschini

UFFICIO DI PIANO E COLLABORATORI AL PROGETTO:
Arch. Ilaria Calabresi, Arch. Maria Luisa Sogli

COLLABORATORI ESTERNI:

INDAGINI IDRAULICHE:
Ing. Marco Benini

DATA: maggio 2017

**MODIFICA PUNTUALE ALLA CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA
IN UN'AREA LUNGO IL TORRENTE FIUMICELLO A MONTE DELLA
VECCHIA STRADA LIBBIA - Relazione motivata per la verifica di
assoggettabilità a VAS semplificata**

RELAZIONE MOTIVATA PER LA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE N. 01 AL P.S..... 3

RELAZIONE MOTIVATA PER LA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE n. 01 AL P.S.

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 che prevede che: *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”*.

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro è stato adottato con D.C.C. 62 del 31/05/2014. A seguito della pubblicazione sono pervenute 480 osservazioni (più due osservazioni formulate dall'ufficio di piano) che sono state analizzate e controdedotte in due fasi. La procedura di VAS si è conclusa definitivamente con il provvedimento Pf/VAS 01 del 15/04/2016 contenente il parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, recepite nella versione definitiva degli elaborati del primo stralcio di R.U. sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione in data 25/05/2016.

Il procedimento di VAS, pur essendo riferito al Regolamento Urbanistico, ha riguardato anche l'adeguamento delle carte della pericolosità idraulica del Piano Strutturale, in merito alle quali il Genio Civile ha richiesto obbligatoriamente l'adeguamento al Regolamento regionale 53/R/2011 poiché tali carte erano state in origine redatte ai sensi del previgente Regolamento regionale 26/R del 27/04/2007.

La presente variante al P.S., che riguarda una modifica puntuale della classe di pericolosità idraulica di un'area posta lungo il torrente Fiumicello e a monte della vecchia strada Libbia, si configura quindi come variante semplificata al P.S. ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.R. 65/2014 (non comportando incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e né diminuzione degli standard) che può rientrare nell'ambito di applicazione anche dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 in quanto non comporta modifica normativa né del P.S. né del R.U..

A supporto della presente variante, che risulta finalizzata solo ad una precisazione della classe di pericolosità idraulica di un'area specifica sulla base di studi di maggiore dettaglio rispetto a quelli effettuati in sede di adeguamento delle carte della pericolosità idraulica al Regolamento regionale 53/R/2011, sono state elaborate nuove indagini a firma di una figura professionale competente (ingegnere idraulico); in particolare dall'elaborato denominato “RELAZIONE SUL RISCHIO IDRAULICO” si evince che:

“I risultati ottenuti mediante la verifica idraulica in questa sede condotta, espletata secondo i criteri di cui al DPGR 53/R, permettono di affermare che, in seguito al rilievo di dettaglio della zona ubicata in destra del Torrente Fiumicello ed a monte del ponte della vecchia strada Libbia, la perimetrazione delle aree allagate deve essere aggiornata; parimenti dicasi per la perimetrazione delle aree soggette a pericolosità idraulica.

In relazione ai terreni di proprietà SUPERCAR s.r.l. si puntualizza, in particolare, quanto segue:

- *i fabbricati di proprietà SUPERCAR s.r.l. sorgono su un rilevato la cui quota di estradosso è almeno 311,10 m s.l.m., quota pari a quella associata alla lama d'acqua che si espande sui luoghi in caso di evento di piena a periodicità $T_r=500$ anni (quota media assunta pari a 311,10 m s.l.m.);*
- *una porzione del piazzale, inserita per lo più in prossimità dell'accesso principale, è interessata dalla fuoriuscita delle acque che, fluendo da monte, tracimano dall'alveo per eventi di piena a*

periodicità $200 < Tr \leq 500$ anni (livello medio dell'acqua compreso tra i 310,90 m s.l.m. e i 311,10 m s.l.m.);

- l'intorno areale collocato al piede del rilevato (lato Nord Ovest) e in prossimità dell'accesso principale (lato Est) è interessato da allagamenti per eventi di piena a periodicità $30 < Tr \leq 200$ anni (livello medio dell'acqua compreso tra i 360,60 m s.l.m. e i 310,90 m s.l.m.);

- all'esterno delle suddette aree i terreni sono soggetti ad allagamenti per eventi di piena a frequenza di accadimento $Tr \leq 30$ anni.

Secondo quanto prescritto all'interno del vigente DPGR n. 53/R (Allegato A, par. C.2 – Aree a pericolosità idraulica) ed in linea con i criteri adottati in sede di R.U., alle aree sopra individuate sono da associare i livelli di pericolosità idraulica di seguito riportati:

- rilevato d'imposta dei fabbricati di proprietà SUPERCAR s.r.l. collocato ad altitudine $h > 311,10$ m s.l.m.: pericolosità idraulica bassa (I.1);

- rilevato d'imposta dei fabbricati e porzione del piazzale SUPERCAR s.r.l. collocato ad altitudine $310,90 < h \leq 311,10$ m s.l.m.: pericolosità idraulica media (I.2);

- area al piede del rilevato e porzione del piazzale SUPERCAR s.r.l. collocato ad altitudine $310,60 < h \leq 310,90$ m s.l.m.: pericolosità idraulica elevata (I.3);

- area al piede del rilevato collocata ad altitudine $h \leq 310,60$ m s.l.m. interessata dal deflusso verso valle delle acque esondate: area inserita in pericolosità idraulica molto elevata (I.4).

Le conclusioni di cui sopra sono state riportate, sottoforma di poligoni georiferiti in sistema di coordinate Gauss-Boaga ed all'interno dell'area urbana d'interesse, all'interno della cartografia regionale CTR 1:2000 (rif. "Carta aree allagate – Stato modificato" e "Carta aree a pericolosità idraulica – Stato modificato").

Come è possibile evincere da quanto in tali elaborati riportato, la delimitazione della fascia dei 10,0 m imposta dalla normativa vigente a tutela dell'affluente di destra Infernaccio è stata in questa sede considerata facendo riferimento al reticolo idrografico aggiornato (ai sensi del DCRT 101/2016)

Sulla base dello studio idraulico effettuato è stata riproposta pertanto una nuova zonizzazione delle classi di pericolosità nell'area in questione con modifica delle stesse da PI4 a PI2 dell'area di sedime dei due fabbricati a destinazione produttiva presenti (carrozzeria SUPERCAR). Sulla base di tale nuova classificazione della pericolosità idraulica in tali aree potranno quindi essere riassegnate le classi fattibilità mediante abaco come previste all'art. 115 delle N.T.A. del R.U. con i connessi effettuati interventi ammissibili sul patrimonio edilizio.

Si ritiene che la semplice modifica delle classi di pericolosità nell'area non sia in contrasto con i contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati (Piano Paesaggistico della Regione Toscana e Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo).

Inoltre, poiché la verifica ed il controllo sul nuovo studio idraulico effettuato e sui suoi esiti risulta di competenza del preposto ufficio del Genio Civile e poiché la presente variante è soggetta a controllo obbligatorio da parte del medesimo ufficio regionale, si ritiene di poter escludere la presente variante dalla procedura di VAS a condizione che sulla stessa venga espresso parere favorevole da parte del Genio Civile.

Si ritiene pertanto che esistano le condizioni per la **non assoggettabilità a V.A.S.** della presente variante alle condizioni sopra illustrate.

Sansepolcro, 18 maggio 2017

A cura del Responsabile del procedimento:
Arch. Maria Luisa Sogli